

Deloitte.



#changeofuture

La governance delle organizzazioni ad impatto sociale

Torino, 22 settembre 2018

Agenda

- I. Il contesto di riferimento
- II. La riforma del terzo settore: contesto normativo
- III. La «governance» e i doveri in materia di trasparenza e misurazione degli impatti
- IV. Le organizzazioni ad impatto sociale nel settore «Food», il contesto globale ed i temi della sostenibilità

Il contesto di riferimento



Il contesto di riferimento

Uno scenario in continuo e profondo mutamento



Cambiamento climatico



Esaurimento delle risorse e commodity



Catene di approvvigionamento complesse



Aspettative dei Millennials




Cambiamento del contesto legislativo



Trasparenza

Il contesto di riferimento

Spinte normative e di mercato



La riforma del terzo settore



La riforma del terzo Settore

Contesto normativo

In Italia, la **Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016** ha chiamato il Governo ad intervenire in materia di **Riforma del Terzo Settore** al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona così come a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Il Terzo settore

In particolare, la legge Delega identifica il **Terzo settore** come il **complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, **promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.**

I punti della riforma

Su tali basi, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma di Terzo settore volti a:

- ❑ **Revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile** in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- ❑ **Riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria;**
- ❑ **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale;**
- ❑ **Revisione della disciplina in materia di servizio civile.**

La riforma del terzo settore

Contesto normativo: finalità, principi e generalità della riforma

Finalità del nuovo decreto legislativo

Come detto al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Principi generali

E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La riforma si è caratterizzata tra l'altro nel....

- tentativo di dare un quadro normativo moderno, unitario, ordinato e coerente al Terzo Settore;
- la costituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'accesso al quale è volontario ed è condizione per fruire delle varie agevolazioni previste per questa categoria di enti; il Registro avrà articolazione regionale, compiti di verifica amministrativa e fornirà ai terzi sugli enti iscritti una pubblicità simile a quella del Registro delle imprese, raccogliendo anche i relativi bilanci di esercizio e, per gli enti "con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro" (art.14, co.1, Cts), anche i bilanci sociali;
- **la creazione di sistemi di amministrazione e di controllo interno più standardizzati e professionalizzanti, oltre che la previsione della revisione legale dei conti superati determinati parametri dimensionali;**
- la definizione di un sistema tributario agevolativo;
- la disciplina delle operazioni straordinarie tra enti, in particolare le trasformazioni e le fusioni (nuovo art. 42-bis del codice civile).

La riforma del terzo settore

Contesto normativo: gli enti interessati

Quali sono gli enti del terzo settore



Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.



Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.



Gli enti del terzo settore sono così distinti:

- "non piccoli": in base a quanto contenuto nell'art. 13, co. 2 del Cts, sono gli enti "con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro".
- "piccoli": questi ultimi sono gli enti "con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".
- Il bilancio degli Ets "non piccoli" dovrebbe, quindi, essere composto da: stato patrimoniale; rendiconto finanziario; e, relazione di missione. Nello specifico, la relazione è destinata a illustrare "le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie" (art. 13, co. 1, Cts).
- Il bilancio degli Ets "piccoli" può (facoltà) essere rappresentato dal solo rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di tali enti sembra privo, perciò, anche dell'informativa qualitativa (relazione di missione). Ad ogni modo, si ritiene che anche i piccoli dovranno documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (art. 13, co. 6.).

La riforma del terzo settore

Contesto normativo: gli organi di controllo e rendicontazione

L'esistenza di un adeguato sistema di controlli è un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli «stakeholders» coinvolti negli enti no profit.

Anche per questi motivi è fondamentale costituire un organo di controllo interno qualificato in termini professionali. L'attuale previsione contenuta nell'art. 30 del Codice del terzo settore del possesso delle qualifiche, previste per il collegio sindacale delle società per azioni dall'art. 2397 cc, per almeno uno dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 30

- L'art. 30, co. 6 del Cts afferma che l'organo di controllo "esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito Registro".
- Il Legislatore afferma, poi, che l'Ets deve nominare un soggetto incaricato (persona fisica o società di revisione) alla revisione legale iscritto nell'apposito Registro nel caso in cui superi per due esercizi consecutivi due dei tre limiti indicati nell'art. 31 del Cts.
- Responsabilità organo di controllo: all'organo di controllo degli Ets sono assegnati, con responsabilità analoghe al sindaco delle società di capitali (art. 28, Cts), compiti quali: **osservanza della legge e dello statuto; rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento, qualora applicabili, alle disposizioni del dlgs 231/2001); verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento; monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8; attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Articolo 31

- L'art. 31, co. 1 del Cts dispone, al superamento dei limiti, che "[s]alvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro [...]".

Limiti - organo di controllo e soggetto incaricato della revisione

	Organo di controllo	Revisore legale dei conti
Totale attivo Stato Patrimoniale	€110.000	€1.100.000
Ricavi	€220.000	€2.200.000
N medio Dipendenti	5 unità	12 unità

La «governance» e i doveri in materia di trasparenza e misurazione degli impatti



La «governance» e i doveri in materia di trasparenza e misurazione degli impatti

Sulla base della normativa approvata e dei principali documenti interpretativi disponibili in materia, **ad oggi risulta che saranno tenuti alla redazione del bilancio sociale** i seguenti enti del terzo settore:



Le **imprese sociali**, comprese le **cooperative sociali** (art. 9, comma 2, d.lgs. 112/2017).



I **gruppi di imprese sociali** (con l'obbligo, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 d.lgs. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).



I **Centri di servizio per il volontariato** (art. 61, comma 1 lett.I, d.lgs. 117/2017).



Tutti gli altri **enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** (art. 14, comma 1, d.lgs.117/2017).



Tali **enti del Terzo settore** dovranno:

- **depositare** il bilancio sociale presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (presso il registro delle imprese nel caso delle Imprese Sociali)**;
- **pubblicare** il bilancio sociale nel proprio **sito internet**.



Il Bilancio sociale dovrà essere redatto:

- secondo le **linee guida** adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- tenendo conto della **natura dell'attività esercitata** e delle **dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte**.




«**Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati**».


La «governance» e i doveri in materia di trasparenza e misurazione degli impatti

Sulla base della normativa approvata e delle finalità individuate per il terzo settore risulta evidente quanto la misurazione degli impatti sia cruciale per qualificare l'operato degli organi di amministrazione.

I principali osservatori rilevano che proprio dall'osservazione degli impatti possa derivare il supporto ai processi decisionali e l'azione volta all'ulteriore programmazione di azioni per il miglioramento delle performance e degli impatti.



Perché misurare l'impatto delle proprie attività?




La «governance» e i doveri in materia di trasparenza e misurazione degli impatti

Genera **processi decisionali** più informati e stimola **l'analisi critica** delle modalità di gestione degli aspetti maggiormente rilevanti per l'ente e per i suoi portatori di interesse, così come la progressiva generazione di uno sguardo prospettico **su impegni e obiettivi futuri**.

Configura un **quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente** della complessa interdipendenza tra i fattori economici, sociali e ambientali caratteristici del contesto in cui opera l'ente.




Impact Measurement



Le organizzazioni ad impatto sociale nel settore «Food», il contesto globale e i temi della sostenibilità



Settore Food - Il contesto globale



Fonte: [DJSI Industry profiles – The Sustainability Yearbook 2018 RobecoSAM](#)

Il contesto di riferimento

Settore Food – I temi della sostenibilità (1/2)



Qualità e sicurezza alimentare

- Sistemi di controllo della **qualità del prodotto** sempre più stringenti e ottenimento di **certificazioni** di sicurezza alimentare (es. FSSC 22000);
- Iniziative, partnership e programmi mirati a fronteggiare i rischi legati alla **food safety**, anche nella catena di fornitura;
- **Tracciabilità e monitoraggio** delle materie prime.



Salute e nutrizione

- Prodotti in linea con l'attenzione dei consumatori verso **stili di vita più salutari**;
- Maggiori informazioni ai consumatori e pubblicazione **fronte pacco dei Valori Nutrizionali**;
- Iniziative di **educazione alimentare** e promozione di **stili di vita sani**;
- Risposta alla richiesta di nicchie di consumatori tramite **apposite certificazioni alimentari** (es. *gluten free, lactose free, halal, vegan, kosher*, etc.);
- **Approvvigionamento** di materie prime di alta qualità per **l'alimentazione** degli animali anche attraverso l'utilizzo di specifiche certificazioni (es. OGM Free).



Sostenibilità delle materie prime

- **Tracciabilità** delle materie prime
- Approvvigionamento di materie prime sostenibili attraverso l'utilizzo di **specifiche certificazioni** (es. UTZ, FairTrade, Rainforest Alliance, etc.);
- Adozione di **codici di condotta** e politiche per il rispetto dei **diritti umani** all'interno lungo la catena di fornitura
- **Tutela della biodiversità** dei territori d'origine (es. politiche di non **deforestazione**);
- Politiche di sviluppo, training e **supporto per i fornitori** (es. formazione su buone pratiche agricole e sociali);
- **Trasparenza e sostenibilità** della catena di fornitura per rispondere a specifiche richieste dei clienti (es. *ecovadis*).



Animal Welfare

- **Miglioramento** dell'ambiente in cui l'animale viene cresciuto (es. allevamento a terra galline ovaiole, riduzione densità degli allevamenti);
- **Garantire** all'animale la possibilità di esprimere il suo normale comportamento minimizzando stress e paura;
- **Riduzione** dei farmaci e degli antibiotici utilizzati per la cura degli animali (es. politiche utilizzo farmaci);
- **Gestire** consapevolmente il trasporto, con particolare attenzione alle fasi di carico e scarico;
- **Fornire** all'animale l'acqua e il cibo necessari per mantenerlo in buona salute.

Il contesto di riferimento

Settore Food – I temi della sostenibilità (2/2)



Efficienza energetica e riduzione delle emissioni GHG

- Monitoraggio e riduzione degli impatti ambientali del processo produttivo in termini di **consumo di energia** ed **emissioni di gas ad effetto serra**;
- Monitoraggio del ciclo di vita del prodotto dalle **materie prime**, alla **produzione**, alla **logistica (footprint di prodotto)**.

Gestione delle risorse idriche

- Monitoraggio e gestione delle **risorse idriche** lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (**water footprint**).

Packaging

- Utilizzo di **materiali ecosostenibili, riciclati e/o riciclabili**;
- **Ottimizzazione del packaging (riduzione, riutilizzo)** considerando i vincoli di sicurezza alimentare.



Gestione dei rifiuti e riduzione del food waste

- Gestione e **minimizzazione dei rifiuti** del processo produttivo;
- Sviluppo di specifiche iniziative volte alla **riduzione degli sprechi alimentari**;
- Iniziative volte allo sviluppo della **circular economy**.



Risorse umane e comunità locali

- Investimenti continuo sulla **formazione dei lavoratori**;
- Sviluppo di politiche di **welfare aziendale** e **bilanciamento vita-lavoro**;
- Sviluppo di **politiche di diversity**;
- Iniziative volte ad assicurare il rispetto dei **diritti dei lavoratori**, migliorando le condizioni di lavoro (in termini di salario minimo, orario di lavoro, relazioni sindacali, etc.) sia all'interno dell'**organizzazione** che lungo la **catena di fornitura**;
- Iniziative mirate a **supporto delle comunità locali**.

Deloitte.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© 2018 Deloitte & Touche S.p.A.